

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1579

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, BOSCO, CHERCHI,
BRATINA, LAURICELLA, CORRAO e CARPINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1995

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di mo-
dalità per l'abilitazione alla guida di veicoli

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo codice della strada ha portato un necessario rinnovamento della disciplina della circolazione stradale, alla luce delle profonde trasformazioni intervenute nel settore dall'epoca dell'emanazione della precedente normativa, risalente alla fine degli anni cinquanta. Tuttavia la nuova disciplina ha subito mostrato, anche a causa della complessità e della molteplicità degli oggetti trattati, la necessità di successive rettifiche e precisazioni. Il presente disegno di legge intende affrontare due aspetti che non hanno ottenuto, a parere dei proponenti, la soluzione auspicata.

Il nuovo codice della strada attualmente vigente, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, detta una disciplina rigorosamente limitata in ordine alla guida di automezzi adibiti a servizi di emergenza, obbligando i conducenti al conseguimento del certificato di abilitazione professionale KE (articolo 116 del codice della strada; articoli 310 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).

Opportunamente, peraltro, l'articolo 138 del codice della strada, mentre riserva un regime speciale e favorevole ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate, non trascura di estendere l'ambito della norma ai veicoli ed ai conducenti, fra gli altri, del Corpo forestale dello Stato (comma 11), evidentemente in considerazione dei compiti che a quest'ultimo sono demandati.

Tuttavia, nelle Regioni a statuto speciale, le medesime funzioni esercitate dal Corpo forestale dello Stato sono svolte da appositi corpi, istituiti con specifiche leggi regionali. In Sardegna, con legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è stato istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale; in Sicilia, con legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è

stato istituito il Corpo forestale della Regione; in Valle d'Aosta, con legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, è stato istituito il Corpo forestale valdostano; in Friuli-Venezia Giulia, con legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, è stato istituito il Corpo forestale regionale; nella provincia autonoma di Trento, con legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, è stato istituito il Corpo delle guardie forestali della provincia di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, è stato istituito il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano. Stando alla lettera del disposto del citato comma 11 dell'articolo 138 del codice della strada, il personale impiegato nei suddetti corpi non può beneficiare dell'esenzione, prevista invece per i colleghi del Corpo forestale dello Stato, sebbene svolgenti le medesime meritevoli funzioni.

Il presente disegno di legge intende porre rimedio a tale anomalia per evitare che insormontabili difficoltà operative si frappongano al tempestivo ed efficace assolvimento delle funzioni istituzionalmente riconosciute ai Corpi forestali operanti nelle Regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Dette funzioni, se coincidono con quelle proprie del Corpo forestale dello Stato, assumono, se possibile, in tali aree ancor più pregnante rilievo, per la particolarità delle condizioni ambientali e la peculiarità delle esigenze e della vocazione turistica delle aree stesse.

Può pensarsi ai compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in materia di caccia e pesca e, ciò che acquisisce un maggiore rilievo, in materia di incendi nei boschi e nelle aree extraurbane. Tali territori sono esposti alla continua minaccia di incendi devastanti, quasi sempre di natura dolosa, che, divampando durante la stagione estiva,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mettono a repentaglio la vita di intere comunità, determinano l'irreversibile degrado dell'ambiente naturale e pregiudicano la sorte di molteplici attività imprenditoriali.

Qualora persistessero le incongrue limitazioni che le norme vigenti impongono ai conducenti di tali Corpi, relativamente alla guida di automezzi adibiti ai servizi di emergenza, verrebbe gravemente pregiudicata l'operatività di tali strutture, con conseguenze incalcolabili per la sicurezza delle persone e del patrimonio ambientale.

Appare perciò indispensabile provvedere con urgenza all'approvazione del presente disegno di legge, per porre rimedio ad un'evidente carenza dell'articolo 138, comma 11, del codice della strada che solo ove fosse integrato nel senso che si auspica potrebbe davvero corrispondere alla sua stessa, condivisibile *ratio*.

La seconda questione che si intende affrontare con la presente proposta è quella relativa alle modalità di conseguimento della patente di guida da parte dei cosiddetti privatisti. Il nuovo codice infatti ammette la possibilità di sostenere le prove di idoneità alla guida anche per coloro che non intendono avvalersi dei servizi delle autoscuole. Tale possibilità tuttavia risulta fortemente pregiudicata, se non completamente preclusa, dal dispositivo del comma 9 dell'articolo 121, il quale impone, a partire dal 1° gennaio 1995, per lo svolgimento della prova pratica di guida, l'uso di veicoli muniti di doppi comandi. Tale disposizione costringe di fatto tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida ad avvalersi dei mezzi e del personale delle autoscuole,

non ritenendosi infatti verosimile, nè tantomeno economicamente praticabile, la possibilità di disporre privatamente di automezzi muniti di doppi comandi. La recente entrata in vigore della richiamata disposizione ha determinato notevoli difficoltà pratiche nonchè aggravii economici rilevanti; infatti gli uffici della motorizzazione non sono stati dotati degli automezzi con i doppi comandi adibiti alle prove per i privatisti. La conseguenza è che anche coloro che avevano avviato le pratiche per il conseguimento della patente e sostenuto la prova teorica entro il 31 dicembre 1994, hanno dovuto ricorrere alle autoscuole, sborsando diverse centinaia di migliaia di lire, per lo svolgimento della prova pratica.

Per coloro che intenderanno conseguire la patente di guida a partire dal 1° gennaio 1995, stante la permanenza del dispositivo del comma 9 dell'articolo 121, rimane di fatto solo il ricorso all'iscrizione presso le autoscuole, con grave pregiudizio per le categorie meno abbienti. Le pur necessarie misure, per rendere sempre più qualificata la preparazione degli aspiranti conducenti di veicoli, non possono nè debbono comportare ingiustificati e surrettizi condizionamenti per i cittadini.

Data la natura e l'urgenza delle questioni trattate nel presente disegno di legge, i proponenti si augurano che il Parlamento possa celermente porre rimedio a tali anomalie, restituendo agli operatori ed ai cittadini interessati la possibilità di avvalersi, anche in avvenire, dei diritti sin qui riconosciuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche ed integrazioni alla disciplina per l'abilitazione alla guida di veicoli)

1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «,dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

2. Il comma 9 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.